

DISEGNO DI LEGGE N. 2300

approvato dalla Camera dei deputati il 22 giugno 2021, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati L'ABBATE e PARENTELA (1008); D'ALESSANDRO, CENNI e CARDINALE (1009); VIVIANI, BUBISUTTI, COIN, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI e LOLINI (1636)

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

Audizione IX Commissione Senato – 8 settembre 2021

RIASSETTO DEL SETTORE PER ESSERE DAVVERO COMPETITIVI

E' di fondamentale importanza ribadire la necessità di incedere nel varo di una legge di riassetto complessivo del settore ittico. Da questo punto di vista, ribadiamo quanto abbiamo avuto già modo di dire nell'ambito dell'audizione alla Camera consapevoli che il lavoro svolto dalla Commissione Agricoltura al fine di pervenire ad un testo unificato rispetto ai diversi ddl introdotti negli ultimi anni è assolutamente positivo e rappresenta un passo avanti su molte questioni fondamentali per il settore. Tra queste la revisione di un quadro sanzionatorio fortemente repressivo e sproporzionato e gli interventi volti alla semplificazione della normativa del settore; tutte questioni che Federpesca ha da tempo posto a base della sua azione sindacale.

In tal senso, si auspica di pervenire in tempi brevi all'approvazione di un provvedimento di riforma complessivo auspicato da anni, a sostegno della pesca marittima professionale e dell'intera filiera ittica.

L'articolo inerente l'introduzione di un ammortizzatore sociale nel comparto della pesca al pari di altri comparti, come quello agricolo, è stato invece eliminato rispetto al testo originario dal momento che è attualmente in fieri una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali del Paese nell'ambito della quale anche il settore pesca troverà finalmente cittadinanza. In tal senso si auspica che il Governo confermi l'ipotesi prospettata di estendere la CISOA agricola al

settore della pesca che intervenga per tutte le cause di sospensione dell'attività lavorativa indipendenti dalla volontà dell'armatore (anche giornate di fermo obbligatorio e non). Si richiede pertanto a codesta Commissione di intervenire presso il Governo per giungere alla soluzione prospettata nel più breve tempo possibile.

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avvio di una semplificazione amministrativa effettiva e adeguatamente percepita dagli operatori come favorevole al rilancio della propria attività d'impresa, risulta ineludibile e non più rinviabile nell'interesse del settore e della stessa Pubblica Amministrazione in senso lato.

La strutturale dipendenza del mercato interno dalle importazioni, con le conseguenze immaginabili sui prezzi, come pure le difficoltà di accesso al credito determinate dalle condizioni del mercato finanziario italiano, contribuiscono a determinare un momento di grave disorientamento. Per questi motivi, la pesca e l'acquacoltura italiane richiedono grande attenzione del Parlamento e del Governo. Il rischio è, altrimenti, che l'attuale declino progredisca in termini di riduzione ulteriore della competitività del sistema-pesca italiano nel Mediterraneo.

Proprio in considerazione degli elementi di difficoltà del settore, risulta fondamentale razionalizzare gli iter burocratici, semplificare gli adempimenti e ridurre i tempi di risposta dell'Amministrazione e, di conseguenza, la durata dell'intero iter amministrativo. Per converso, una risposta positiva, determinerà negli operatori un recupero di fiducia nell'intrapresa in questo settore.

Considerati gli elementi di difficoltà, imputabili a fattori diversi (legislazione europea particolarmente stringente, riclassificazione dei consumi interni in seguito alla crisi economica, difficoltà di accesso al credito), gli imprenditori ittici e gli operatori tutti sono oggi in attesa di un intervento legislativo che possa apportare semplificazione amministrativa e tutela dei livelli occupazionali già previsto per il settore agricolo.

A questo proposito riteniamo che il forte sviluppo del settore dell'acquacoltura e della maricoltura – attualmente non sufficientemente legiferato – meriti un'attenzione maggiore e probabilmente, in prospettiva, sarà necessaria una suddivisione normativa tra i settori della pesca e dell'acquacoltura.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE PUNTUALI DI MODIFICA

Percorrendo l'articolato del ddl, si rappresenta:

Art. 2.

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca

Via A. Gramsci, 34 00197 Roma
e-mail federpesca@federpesca.it
pec federpesca@pec.it
tel. +39 06 3201257
fax +39 06 32110859
www.federpesca.it

Codice Fiscale 80181790587

Aderente a CONFINDUSTRIA

Abbiamo alcune preoccupazione relativamente alla farraginosità dei decreti attuativi previsti dalla delega al Governo e alla reale capacità di intervenire in tempi rapidi.

All'articolo 2 comma 2, lettera g) apprezziamo che la modifica proposta da Federpesca nell'ambito dell'audizione alla Camera di ampliare la previsione di favorire il ricambio generazionale e l'arruolamento di addetti a bordo delle navi sia stata estesa, anche alle navi della pesca mediterranea ed oceanica e non solo a quelle della pesca costiera.

Art. 3.

(Modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate)

- l'accezione "tonnellate" (presente sin dal titolo dell'articolo) è superata da almeno 15 anni. Si propone che venga sostituita con l'unico riferimento compatibile con l'ordinamento vigente, e cioè GT (Gross Tonnage). Nello spirito della L. 250/1958, va inoltre specificato, sempre nel titolo, "dedite alla piccola pesca";

- al comma 1 si propone di sostituire la parola "persone" con "il personale marittimo imbarcato";

- **L'intervento normativo in esame può essere valutato certamente positivamente se si considera che consente all'armatore e al proprietario armatore imbarcati su un natante non superiore alle 10 tonnellate di stazza lorda, ma con potenza motore superiore ai 25 cavalli, di continuare ad essere iscritto nel regime della legge 413 del 1984, al pari degli altri membri (dipendenti) dell'equipaggio.**

- tuttavia, la dicitura "pescatori autonomi", rischia di ingenerare ulteriore confusione, anche alla luce dell'ultima circolare INPS di quest'anno in materia (n. 38 del 2021).

Infatti, se la finalità dell'intervento - da noi condivisa - è quella di garantire la possibilità di scegliere tra i due regimi previdenziali e quindi di poter optare per un regime di miglior favore dal punto di vista delle tutele, la dicitura pescatore autonomo rischia di mantenere un'ambiguità.

Cercheremo nell'approfondimento successivo di spiegare perchè.

- Serve, inoltre, una riflessione sul risultato finale delle modifiche che si intende apportare all'art. 1 della legge n.250 del 1958. La proposta, così formulata, prevede l'aggiunta, successivamente al comma 1, di un ulteriore comma che non dovrebbe certamente sostituire gli altri (attuali commi 2 e 3). Sarebbe allora più opportuna una sua collocazione come ultimo

comma dell'articolo, quindi dopo il comma 3, che attualmente definisce l'ambito soggettivo di applicazione del regime di cui al comma 1.

Approfondimento

Sembra necessario evidenziare alcuni aspetti critici del testo così formulato.

A tal fine, si consideri, in primo luogo, che la previdenza nel settore della pesca marittima presenta due principali peculiarità:

- sussistono due differenti regimi - quello della legge n. 250 del 1958 e quello della legge n. 413 del 1984 - il cui ambito di applicazione è determinato sia dalle caratteristiche tecniche dell'imbarcazione (dimensioni e apparato motore), sia dalla qualificazione del rapporto lavorativo del marittimo imbarcato (subordinato, autonomo, socio di cooperativa);
- sono considerati meritevoli di protezione, al pari del resto dell'equipaggio, anche le figure degli armatori e dei proprietari armatori imbarcati.

L'inquadramento previdenziale di armatori e proprietari armatori è determinato da un complesso quadro normativo, i cui punti determinanti possono di seguito riassumersi:

- il regime della legge n. 413 del 1984, con maggiori oneri, ma anche con maggiori garanzie rispetto a quello della legge n. 250 del 1958, si applica ai marittimi dipendenti dell'impresa di pesca che siano imbarcati su un natante in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: stazza lorda superiore alle 10 tonnellate; apparato motore superiore ai 25 cavalli (vedi sul punto art. 1287 del codice della navigazione).
- l'articolo 12 della legge n. 413 del 1984 stabilisce che lo stesso regime dei dipendenti imbarcati (ad esclusione della disciplina della disoccupazione) si applica anche agli armatori e ai proprietari armatori imbarcati sul natante da loro stessi armato:
- l'equiparazione tra la posizione del marittimo dipendente e quella dell'armatore proprietario/armatore facente parte dello stesso equipaggio si scontra, quantomeno apparentemente, con l'articolo 6 della medesima legge, il quale alla lettera d) stabilisce che sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge n. 413 del 1984 i marittimi della piccola pesca che esercitano l'attività in forma autonoma (o cooperativistica) su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore". La norma specifica, contestualmente, che nei loro confronti "trovano applicazione le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni". L'articolo 1

della legge n. 250 del 1958 dispone, infatti, che il regime previsto dalla legge n. 250 del 1958 si applica ai marittimi previsti dall'art. 115 del Codice della navigazione, sia associati in cooperative, sia autonomi, che esercitano la pesca quale prevalente attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda.

Alla luce di quanto premesso, si può concludere che nel caso di imbarcazione superiore alle 10 tonnellate di stazza lorda, non vi è dubbio che per l'armatore e il proprietario armatore imbarcati siano sottoposti alla legge n. 413 del 1984 (al pari del resto dell'equipaggio). Un problema si è posto, invece, nel caso in cui armatore e/o proprietario/armatore siano imbarcati su un natante (da loro stessi armato) che non supera le 10 tonnellate di stazza lorda, poiché l'articolo 6 della legge n. 413 del 1984 e l'1 della legge n. 250 del 1958, nel fare riferimento ai "pescatori autonomi" potrebbero lasciar intendere che siano volti ad includere anche la posizione di armatori e proprietari armatori (che pure si imbarcano insieme al resto di dipendenti iscritti nel regime della legge n. 413 del 1984), in quanto non inquadrati con rapporto di lavoro subordinato.

In realtà, è bene chiarire che sino all'intervento della circolare INPS n. 38 del 2021 si era ritenuto che il riferimento presente nell'articolo 6 della legge n. 413 del 1984 ai "pescatori autonomi della piccola pesca" dovesse considerarsi specificamente rivolto a quei pescatori a partita iva che operano con piccole imbarcazioni (sempre in forme diverse da società), che solitamente non hanno più di un dipendente a bordo. A queste figure (nonché ai marittimi delle cooperative) d'altronde, era rivolta la legge n. 250 del 1958.

Tuttavia l'Inps, in ragione del fatto che da un punto di vista giuridico pescatore autonomo è qualunque soggetto che svolge attività di pesca in forma diversa da quella subordinata, ha ritenuto che l'applicazione della legge n. 250 del 1958 debba essere rivolta a tutti quei pescatori per i quali sia possibile escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, quindi, anche agli armatori e proprietari armatori imbarcati (l'INPS, invero afferma *l'armatore e il proprietario armatore, che facciano parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita, nel caso svolgano la propria attività di pesca su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore, sono tenuti all'iscrizione previdenziale secondo il regime disciplinato dalla legge n. 250/1958, anche nelle ipotesi in cui la pesca venga praticata in forme associative diverse da quella a carattere cooperativo*). Sul punto occorre, però, fare alcune precisazioni: gli armatori e proprietari armatori, ove soci della società di persone che arma l'imbarcazione, hanno spesso costituito un rapporto di lavoro subordinato con quest'ultima (in tal caso, il loro inquadramento previdenziale, anche alla luce della circolare n. 38 del 2021, dovrebbe comunque restare invariato); anche in assenza di contratto di lavoro subordinato, armatore e proprietario armatore, una volta imbarcati, sono in una posizione equiparabile a quella degli altri marittimi dipendenti (si veda, sul punto, anche

la sentenza del Consiglio di Stato 3455 del 2020). L'INPS non sembra aver tenuto debitamente conto di tale aspetto. Dall'altro lato, però, proprio la complessità del quadro normativo ha giustificato l'applicazione solo *ex nunc* degli effetti del nuovo inquadramento previdenziale previsto dalla circolare n. 38 del 2021. Secondo l'ente previdenziale, infatti: *"considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa previdenziale del settore della piccola pesca e in ragione dell'esigenza di tutelare il legittimo affidamento e preservare l'integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, con particolare riferimento agli armatori, come sopra individuati, che utilizzano imbarcazioni con stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate, i provvedimenti di riqualificazione della copertura previdenziale dei soci di società di persone nel regime previdenziale della legge n. 250/1958, effettuati d'ufficio dall'Istituto, avranno effetto con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente circolare, ove si tratti di rapporti già instaurati nell'ambito della legge n. 413/1984 da soggetti che rivestono la qualifica di armatori"*.

Il fatto che l'INPS abbia salvaguardato le posizioni pregresse deve valutarsi positivamente, ma si ritiene comunque necessario intervenire in garanzia delle tutele previdenziali future. Si consideri, infatti, che in conseguenza dell'inquadramento previsto dalla circolare INPS n. 38 del 2021 l'armatore e il proprietario armatore, pur sostenendo costi elevati per garantire la tutela previdenziale dell'equipaggio dipendente ai sensi della legge n. 413 del 1984, sono costretti - anche se una volta imbarcati si trovano nella medesima posizione degli altri marittimi (inclusa la sottoposizione al potere direttivo del comandante) - ad essere gli unici iscritti in un diverso regime, per molti aspetti di minor favore. Si tratta di un effetto paradossale rispetto agli obiettivi che invece si prefiggeva la legge n. 250 del 1958, volta a garantire una tutela a figure (i piccoli pescatori autonomi) che non potevano sostenere la loro stessa tutela previdenziale.

Alla luce di quanto premesso, se - come si è detto - l'obiettivo dell'intervento normativo è quello di ovviare alla complessità del quadro normativo in materia di inquadramento previdenziale delle figure professionali degli armatori e proprietari armatori, nonché di ovviare alle conseguenze della soluzione interpretativa della circolare INPS n. 38 del 2021, sembra opportuno evidenziare quanto segue:

a) l'inciso *"con esclusione dei pescatori autonomi"* rischia di vanificare l'obiettivo della disposizione, che è quello di consentire che armatori e proprietari armatori, ove imbarcati su imbarcazione di stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate, possano comunque beneficiare del regime della legge n. 413 del 1984, al pari dei loro dipendenti imbarcati.

b) si deve considerare la possibilità di intervenire direttamente sull'articolo 6 della legge n. 413 del 1984, lettera d), che - come si è detto - esclude dall'ambito di applicazione della

legge i pescatori autonomi che esercitano attività di pesca sino alle 10 tonnellate. Si continua, altrimenti, a non risolvere le incoerenze del sistema: da un lato si consente di optare per il regime della legge n. 413 del 1984; dall'altro resta in vigore una disposizione che - per come interpretata dall'INPS - esclude le stesse figure professionali.

2) Vi è inoltre, un ulteriore aspetto da considerare: la proposta - come attualmente formulata - prevede l'introduzione di un comma, successivo al primo, che precede il secondo e il terzo, in questo modo generando confusione sulla portata della disposizione.

Si consideri che il risultato dovrebbe essere il seguente:

1. Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni e le malattie professionali con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1935, n 1765, e successive modificazioni.

1-bis A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, con esclusione dei pescatori autonomi, possono beneficiare della disciplina stabilita dal primo comma ovvero optare per l'applicazione del regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413 ».

2. Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari, sono dovute altresì a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie.

3. Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia autonome, sono i marittimi previsti dall'art. 115 del Codice della navigazione, con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca quale loro attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, e quelli che sono pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di piscicoltura, ecc.

Poiché nella struttura dell'art. 1 della legge n. 250 del 1958 è il comma 3 a definire l'ambito di applicazione soggettivo del regime di cui al primo comma, la modifica che si intende apportare (inserita, nel punto precedente, come comma 1 bis) potrebbe meglio essere inserita come ultimo comma dell'articolo.

Art. 4.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, e ulteriori misure di semplificazione)

L'articolo risulta superato in quanto, in sede di conversione del d.l. n. 104 del 2020, è stato introdotto il seguente articolo:

Art. 10-bis. Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250 , ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi

In vigore dal 14 ottobre 2020

1. La disciplina dettata dall' articolo 1, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.

2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al presente articolo sono a carico delle cooperative di pesca di cui al comma 1.

3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui al comma 1 prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, dispone già (art. 10-bis, comma 1) che la disciplina dettata dal primo comma dell'articolo 1 della legge n. 250 del 1958 si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.

Ad ogni modo, si evidenzia che l'orientamento volto ad estendere l'ambito di applicazione della legge n. 250 del 1958, soprattutto nei casi di socio di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato presenta alcuni profili critici.

Art. 5.

(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)

- La dotazione finanziaria prevista al comma 1, pari a 3 milioni di euro annui, appare palesemente incoerente con le attività previste al comma 2. In tal senso, Si ritiene necessario incrementare le risorse previste o, in alternativa, ridurre le attività finanziate con il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica.
- Rispetto a quanto previsto alla lettera e) "interventi mirati per favorire l'accesso al credito", si ritiene di segnalare la difficoltà per la maggior parte degli operatori della pesca di partecipare ai bandi del fondo Feamp 2014-2020 a causa della mancata autorizzazione degli istituti bancari a garanzia degli interventi richiesti.
- Quanto previsto alla lettera h) relativamente al finanziamento di attività di raccolta dei rifiuti in mare (che i pescatori svolgono quotidianamente) continua a confliggere con una normativa ostile che ad oggi non garantisce il corretto smaltimento se non con importanti costi a carico del settore. E' fondamentale un coordinamento con il "DI Salvamare" ancora fermo nel suo iter parlamentare.

Art. 6.

(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo)

E' necessario fare riferimento alla definizione di associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, così come definite all'art.2, comma 5undecies del DL n.225/2010, convertito in legge 26.2.2011 n.10, come modificato dalla legge 11.2.2019, n.12 di conversione del DL 14.12.2018, n.135.

Art 8

(Semplificazione in materia di licenze di pesca)

Bene la semplificazione prevista dall'articolo 8, ma si propone una più semplice formulazione dell'intero articolo, al fine di semplificare le modalità di pagamento della Tassa di Concessione in considerazione del fatto che sulle ipotesi di modifiche sostanziali ci sono state nel tempo

interpretazioni difformi tra l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero delle Politiche Agricole, che hanno creato gravi problemi applicativi.

“Art. 8.

La tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 8 della tariffa annessa al DPR 26 ottobre n. 641 è dovuta nella sola ipotesi del primo rilascio e/o rinnovo della licenza di pesca. Detta tassa continua ad avere la sua validità temporale, e non è pertanto dovuto il pagamento di una nuova tassa, in tutte le ipotesi di variazioni tecniche anche sostanziali, apportate sulla licenza di pesca, anche laddove per dette variazioni si debba procedere al rilascio di un nuovo titolo.”

Art. 9.

(Esclusione della tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca)

Siamo molto soddisfatti del fatto che, come richiesto da Federpesca nelle precedenti audizioni, sia stato inserito questo articolo nella formulazione proposta. Si tratta di un esempio concreto di semplificazione normativa.

Art 12

(Etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati da esercizi ricettivi e di ristorazione o servizi di catering)

Al comma 1 si propone di sostituire le parole “possono fornire” con la parola “forniscono”

Art. 13

(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole “delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali e della pesca” con “dei rappresentanti delle associazioni nazionali riconosciute”.

A tal proposito si auspicherebbe, più che un mero parere, una partecipazione attiva dei rappresentanti delle associazioni riconosciute del settore nell'ambito delle commissioni di riserva.

Art 15

(Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura)

Non si capisce per quale motivo al comma 4 lett. e) si specifichi la presenza di “ciascuna” associazione nazionale delle cooperative della pesca mentre la lett. e) riferita alle associazioni di rappresentanza delle imprese non abbia la stessa ratio. Si propone pertanto di modificare il comma 4 lett. f) coerentemente come segue:

f) un esperto nella ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle imprese di pesca riconosciute;

Art 16

(Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura)

Non riteniamo che tale articolo vada nella direzione di semplificare il settore. Potrebbero essere più utili commissioni a livello di GSA e non commissioni a livello locale.

Art. 17

(Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso)

In materia di pesca del tonno rosso, condividiamo la scelta di favorire la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso.

In quest'ottica si apprezza la ratio dell'articolo che testimonia un cambio di filosofia auspicato da tempo.

Riteniamo infatti che, fatte salvo il contingente individuale di cattura già assegnato, sia fondamentale improntare criteri di maggiore trasparenza e oggettività nell'individuazione delle quote da assegnare a ciascuna imbarcazione sulla base dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso. Condividiamo pertanto quanto previsto al comma 2 relativamente alla necessità di favorire l'accesso alla risorsa anche da parte degli operatori che sono attualmente privi di quote, aumentando il contingente di catture accessorie prevedendo criteri di ripartizione per barca o per area geografica, al fine di non esacerbare un ulteriore elemento di disparità e concorrenza tra le imprese.

Da questo punto di vista segnaliamo in particolare la situazione relativa alla pesca con l'attrezzo del palangaro (pesce spada e alalunga) e la pesca dei piccoli pelagici che più di altri sono penalizzati dalla scarsità di quote accessorie. Favorire l'accesso alla risorsa anche agli operatori che sono attualmente privi di quota individuale di cattura avrebbe l'obiettivo di intervenire in termini di sostenibilità economica delle imprese di pesca, intervenendo su una disparità inaccettabile in molte marinerie. Sarebbe in quest'ottica opportuno garantirne una suddivisione trasparente sulla base dei sistemi di pesca e delle GSA.

Nella considerazione della sensibilità della specie in questione, si ritiene infine non opportuno venga assegnata alcuna quota alla pesca ricreativa e/o sportiva.

Art. 18

(Disposizioni in materia di marinaio autorizzato alla pesca)

La previsione che il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona rappresenta in modo esemplare una norma di semplificazione concreta che porterà a soluzione un problema annoso in molte marinerie italiane.